

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

# **Ordinanza sull'imposizione degli oli minerali (OIOM)**

## **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 novembre 1996<sup>1</sup> sull'imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

### *Sostituzione di espressioni*

<sup>1</sup> *Nell'ingresso e negli articoli 14, 20 capoverso 2, 31, 39 capoverso 1, 67, 68 capoverso 1, 69 e 71 capoverso 1 «legge» è sostituito con «LIOm».*

<sup>2</sup> *Negli articoli 30 capoverso 1, 42 capoverso 1, 44 capoverso 2, 45c capoverso 1 lettera b, 45d capoverso 1bis, 48 capoverso 1, 57, 66 capoverso 1, 72 capoverso 2 lettera d numero 3 e 76 capoverso 1 «della legge» è sostituito con «LIOm».*

*Titolo prima dell'art. 19a*

## **Sezione 1a: Carburanti biogeni**

*Art. 19a*      Carburanti biogeni

Per carburanti biogeni s'intendono:

- a. *il bioetanolo*: etanolo proveniente da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili;
- b. *il biodiesel*: esteri monoalchilici di acidi grassi di oli vegetali o animali;
- c. *il biogas*: gas ricco di metano proveniente dalla fermentazione o dalla gassificazione della biomassa, inclusi il gas di depurazione e il gas di scarica;
- d. *il biometanolo*: metanolo proveniente da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili;
- e. *il biodimetiltere*: etere dimetilico proveniente da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili;

<sup>1</sup>    RS 641.611

- f. *il bioidrogeno*: idrogeno proveniente da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili;
- g. i carburanti biogeni sintetici: idrocarburi sintetici o miscele di idrocarburi sintetici provenienti da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili;
- h. gli oli vegetali e animali o gli oli usati vegetali e animali.

#### Art. 19b Agevolazione fiscale per carburanti biogeni

L'agevolazione fiscale per carburanti biogeni è concessa, su domanda, secondo la tariffa nell'allegato 2.

#### Art. 19c Esigenze ecologiche

<sup>1</sup> Le esigenze di cui all'articolo 12b capoverso 1 lettere a–c LIOM (esigenze ecologiche) sono soddisfatte se:

- a. i carburanti biogeni, dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, emettono almeno il 40 per cento in meno di gas serra rispetto alla benzina fossile;
- b. i carburanti biogeni, dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, inquinano l'ambiente al massimo il 25 per cento in più rispetto alla benzina fossile; e
- c. le materie prime non sono coltivate su superfici che hanno subito un cambiamento di destinazione dopo il 1° gennaio 2008 e che prima di tale cambiamento presentavano un elevato stock di carbonio o una grande biodiversità.

<sup>2</sup> Anche l'utilizzazione di superfici non utilizzate è considerata un cambiamento di destinazione.

<sup>3</sup> Le superfici con un elevato stock di carbonio sono in particolare le foreste nonché le torbiere e altre zone umide.

<sup>4</sup> Le superfici con una grande biodiversità sono in particolare le superfici in zone protette che:

- a. sono riconosciute come tali dalla legislazione o dall'autorità competente per la protezione della natura nel Paese in questione; o
- b. sono riconosciute come tali da accordi internazionali o sono inserite negli elenchi di organizzazioni intergovernative o dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN).

#### Art. 19d Esigenze sociali

<sup>1</sup> Le esigenze di cui all'articolo 12b capoverso 1 lettere d ed e LIOM (esigenze sociali) sono soddisfatte se:

- a. le superfici sulle quali sono coltivate le materie prime necessarie per i carburanti biogeni sono state acquistate legalmente, e tale acquisto legale si basa sul diritto nazionale e sugli obblighi internazionali dello Stato nel quale si

trovano le superfici coltivate nonché sugli standard internazionali riconosciuti da detto Stato; e

- b. all'atto della coltivazione delle materie prime e della fabbricazione dei carburanti biogeni sono osservate la legislazione sociale applicabile nel luogo di fabbricazione o, almeno, le convenzioni principali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

<sup>2</sup> Si considerano convenzioni principali dell'OIL:

- a. Convenzione n. 29 del 28 giugno 1930<sup>2</sup> concernente il lavoro forzato od obbligatorio;
- b. Convenzione n. 87 del 9 luglio 1948<sup>3</sup> concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale;
- c. Convenzione n. 98 del 1° luglio 1949<sup>4</sup> concernente l'applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva;
- d. Convenzione n. 100 del 29 giugno 1951<sup>5</sup> sulla parità di remunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile;
- e. Convenzione n. 105 del 25 giugno 1957<sup>6</sup> concernente la soppressione del lavoro forzato;
- f. Convenzione n. 111 del 25 giugno 1958<sup>7</sup> concernente la discriminazione nell'impiego e nella professione;
- g. Convenzione n. 138 del 26 giugno 1973<sup>8</sup> concernente l'età minima di ammissione all'impiego;
- h. Convenzione n. 182 del 17 giugno 1999<sup>9</sup> concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione.

*Art. 19e* Esigenze relative alla fabbricazione di vettori energetici rinnovabili diversi dalla biomassa

Se i carburanti biogeni sono fabbricati a partire da vettori energetici rinnovabili diversi dalla biomassa e a tal fine non vengono coltivate materie prime, nel valutare se questi carburanti soddisfano le esigenze di cui agli articoli 19c e 19d per coltivazione delle materie prime si intende la fabbricazione dei vettori energetici.

<sup>2</sup> RS 0.822.713.9

<sup>3</sup> RS 0.822.719.7

<sup>4</sup> RS 0.822.719.9

<sup>5</sup> RS 0.822.720.0

<sup>6</sup> RS 0.822.720.5

<sup>7</sup> RS 0.822.721.1

<sup>8</sup> RS 0.822.723.8

<sup>9</sup> RS 0.822.728.2

*Art. 19f* Prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche e attestazione dell'adempimento delle esigenze sociali

<sup>1</sup> La prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche e l'attestazione dell'adempimento delle esigenze sociali devono essere fornite:

- a. dall'importatore, per i carburanti biogeni importati;
- b. dallo stabilimento di fabbricazione, per i carburanti biogeni fabbricati in Svizzera.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni disciplina i dettagli concernenti la prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche.

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca disciplina i dettagli concernenti l'attestazione dell'adempimento delle esigenze sociali.

*Art. 19g* Domanda di agevolazione fiscale per carburanti biogeni

<sup>1</sup> La domanda di agevolazione fiscale per carburanti biogeni deve essere presentata alla Direzione generale delle dogane.

<sup>2</sup> Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- a. documenti che provano l'adempimento delle esigenze ecologiche; e
- b. documenti che attestano l'adempimento delle esigenze sociali.

<sup>3</sup> La domanda va presentata per scritto. La Direzione generale delle dogane può esigere che venga utilizzato un modulo ufficiale.

<sup>4</sup> Se la domanda è accolta, la Direzione generale delle dogane comunica per scritto al richiedente il numero della prova attribuito.

*Art. 19h* Durata di validità dell'agevolazione fiscale

<sup>1</sup> L'agevolazione fiscale è valida per quattro anni dalla data della decisione. Essa viene revocata se le condizioni non sono più soddisfatte.

<sup>2</sup> L'importatore o lo stabilimento di fabbricazione deve comunicare immediatamente alla Direzione generale delle dogane i seguenti cambiamenti:

- a. i cambiamenti relativi alla biomassa utilizzata o agli altri vettori energetici rinnovabili e al processo di fabbricazione che possono comportare il mancato adempimento delle esigenze ecologiche o sociali;
- b. i cambiamenti relativi al flusso di merci o alle persone coinvolte nel commercio.

*Art. 35 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> I carburanti fabbricati a partire da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili in impianti pilota e in impianti di dimostrazione, ma che non rientrano tra quelli di cui all'articolo 19a, sono esenti da imposta; essi possono contenere una quota molto

esigua di vettori energetici non rinnovabili, sempre che ciò sia indispensabile per la loro fabbricazione.

<sup>2</sup> *Abrogato*

*Art. 45a cpv. 1*

<sup>1</sup> L'agevolazione fiscale per la quota biogena nelle miscele costituite da carburanti fruitori dell'agevolazione fiscale e da altri carburanti è concessa proporzionalmente, a condizione che le esigenze ecologiche e sociali siano soddisfatte.

*Art. 45b cpv. 1 lett. b*

*Abrogata*

*Art. 45c cpv. 2*

<sup>2</sup> L'anticipazione è restituita in base al tenore effettivo di carburanti biogeni. Se il contribuente non può provare il tenore effettivo di carburanti biogeni, l'anticipazione è restituita in base alla quantità massima di carburante biogeno che può essere aggiunto alla merce.

*Titolo della sezione 4*

*Abrogato*

*Art. 45d* Valore di tolleranza

Le quote di carburanti ai sensi dell'articolo 20a capoverso 2 LIOM non devono essere dichiarate separatamente se all'atto della manipolazione sono inevitabili e la loro percentuale non supera lo 0,5 per cento vol. della miscela.

*Titolo prima dell'art. 45e*

**Sezione 4: Disposizioni speciali concernenti il biogas, il bioidrogeno e il gas sintetico impiegati come carburante in caso di immissione nella rete di gas naturale o di consegna diretta a una stazione di rifornimento**

*Art. 45e*

<sup>1</sup> Il biogas, il bioidrogeno e il gas sintetico devono essere dichiarati al servizio di clearing designato dall'industria del gas se:

- a. sono conformi alle disposizioni di marzo 2016<sup>10</sup> della Società svizzera dell'industria del gas e delle acque per l'immissione di gas rinnovabili (direttiva G13) e vengono immessi e misurati tramite una conduttura fissa; o
- b. sono raffinati per ottenere un carburante di qualità e sono consegnati direttamente a una stazione di rifornimento.

<sup>2</sup> Gli stabilimenti di fabbricazione che producono biogas, bioidrogeno o gas sintetico devono presentare alla Direzione generale delle dogane, tramite il servizio di clearing:

- a. la dichiarazione fiscale periodica secondo l'articolo 20 LIOM;
- b. il rapporto periodico secondo l'articolo 31 LIOM.

<sup>3</sup> I fornitori e i venditori di gas naturale devono presentare alla Direzione generale delle dogane, tramite il servizio di clearing, le dichiarazioni relative a una differenza d'imposta secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera a LIOM.

<sup>4</sup> Gli stabilimenti di fabbricazione che producono biogas, bioidrogeno o gas sintetico nonché i fornitori e i venditori di gas naturale devono inoltre registrare:

- a. gli acquisti di biogas, bioidrogeno e gas sintetico, ripartiti secondo i fornitori;
- b. le consegne di biogas, bioidrogeno e gas sintetico, ripartite secondo i destinatari.

<sup>5</sup> Gli importatori, gli esportatori e gli intermediari devono dichiarare al servizio di clearing tutte le quantità di biogas, bioidrogeno e gas sintetico importate, esportate e commercializzate.

*Art. 48a*

*Abrogato*

*Art. 101 cpv. 3 lett. d*

*Abrogata*

## II

L'allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa:

<sup>10</sup> La direttiva G13 può essere acquistata presso la Società svizzera dell'industria del gas e delle acque al sito Internet: [www.svgw.ch](http://www.svgw.ch) > Regolamentazione/Shop > Regolamentazione > Gas.

*Allegato 2*  
(art. 19b)

### Tariffa d'imposta per i carburanti biogeni

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota d'imposta	Supplemento fiscale
		per 1000 l a 15 °C fr.	per 1000 l a 15 °C fr.
2207. 1000 2000	Bioetanolo	0.00	0.00
3826. 0010	Biodiesel	0.00	0.00
2711. 1910	Biogas, liquefatto	0.00	0.00
		per 1000 kg fr.	per 1000 kg fr.
2711. 2910	Biogas, allo stato gassoso	0.00	0.00
		per 1000 l a 15 °C fr.	per 1000 l a 15 °C fr.
2905. 1110	Biometanolo	0.00	0.00
2909. 1910	Biodimetilere	0.00	0.00
		per 1000 kg fr.	per 1000 kg fr.
2804. 1000	Bioidrogeno:		
	– allo stato gassoso	0.00	0.00
		per 1000 l a 15 °C fr.	per 1000 l a 15 °C fr.
	– liquefatto	0.00	0.00
	Carburanti biogeni sintetici:		
2710. 1912 1919	– oli e grassi vegetali e animali idrogenati	0.00	0.00
2711. 1910	– gas sintetico, liquefatto	0.00	0.00
3824. 9030	– residui di distillazione di biodiesel	0.00	0.00
		per 1000 kg fr.	per 1000 kg fr.
	Carburanti biogeni sintetici:		

---

2711. 2910	– gas sintetico, allo stato gassoso	0.00	0.00
		per 1000 l a 15 °C fr.	per 1000 l a 15 °C fr.
Cap. 15	Oli vegetali e animali o oli usati vegetali e animali	0.00	0.00

---

## III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

## IV

*Disposizione transitoria della modifica del [...]*

Le agevolazioni fiscali per carburanti provenienti da materie prime rinnovabili concesse prima dell'entrata in vigore della modifica del [...] rimangono valide fino alla loro scadenza.

## V

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2016.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato*  
(cifra III)

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Ordinanza del 30 gennaio 2008<sup>11</sup> che adegua le aliquote d'imposta sugli oli minerali per la benzina**

*Ingresso*

visto l'articolo 12e capoverso 2 della legge federale del 21 giugno 1996<sup>12</sup> sull'imposizione degli oli minerali,

### **2. Ordinanza del 4 aprile 2007<sup>13</sup> sul trattamento dei dati nell'AFD**

*Allegato A 45a Titolo e parentesi sotto il titolo*

#### **Prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche poste ai carburanti biogeni e attestazione dell'adempimento delle esigenze sociali poste ai carburanti biogeni**

(art. 12b cpv. 1 della LF del 21 giu. 1996<sup>14</sup> sull'imposizione degli oli minerali; art. 19f dell'O del 20 nov. 1996<sup>15</sup> sull'imposizione degli oli minerali)

*Allegato A 45a numero 1*

#### **1. Scopo**

Il sistema d'informazione serve alla gestione delle prove dell'adempimento delle esigenze ecologiche poste ai carburanti biogeni e delle attestazioni dell'adempimento delle esigenze sociali poste ai carburanti biogeni.

*Allegato A 45a numero 2 punti 5 e 6*

#### **2. Contenuto**

Il sistema d'informazione può contenere i seguenti dati:

- 11 RS 641.613
- 12 RS 641.61
- 13 RS 631.061
- 14 RS 641.61
- 15 RS 641.611

5. data della comunicazione del numero della prova secondo l'articolo 19g capoverso 4 dell'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali;
6. *abrogato*
7. durata dell'agevolazione fiscale concessa;

*Allegato A 45b Titolo e parentesi sotto il titolo*

## **Carburanti biogeni per la produzione di energia elettrica**

(art. 12b cpv. 1, 27 e 29 della LF del 21 giu. 1996<sup>16</sup> sull'imposizione degli oli minerali; art. 19f, 68 e 71 dell'O del 20 nov. 1996<sup>17</sup> sull'imposizione degli oli minerali; art. 7a della LF del 26 giu. 1998<sup>18</sup> sull'energia; appendice 1.5 numero 6.4 dell'O del 7 dic. 1998<sup>19</sup> sull'energia; n. 6.4 della «Direttiva sulla remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC), Art. 7a LEne, Biomassa – appendice 1.5 OEn» del 1° gen. 2016<sup>20</sup>)

*Allegato A 45b numero 1*

### **1. Scopo**

Il sistema d'informazione serve alla vigilanza delle aziende svizzere che fabbricano carburanti biogeni con i quali producono energia elettrica.

*Allegato A 45b numero 2 punti 1 e 5*

### **2. Contenuto**

Il sistema d'informazione può contenere i seguenti dati:

1. dati personali e indirizzi di persone fisiche o giuridiche e di associazioni di persone che fabbricano carburanti biogeni con i quali producono energia elettrica;
5. in caso di agevolazione fiscale ai sensi dell'articolo 19b capoverso 1 dell'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali:
  - a. numero della prova,
  - b. data della comunicazione del numero della prova secondo l'articolo 19g capoverso 4 dell'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali,
  - c. durata dell'agevolazione fiscale concessa;

<sup>16</sup> RS 641.61

<sup>17</sup> RS 641.611

<sup>18</sup> RS 730.0

<sup>19</sup> RS 730.01

<sup>20</sup> La direttiva può essere scaricata gratuitamente dal sito dell'Ufficio federale dell'energia: [www.bfe.admin.ch](http://www.bfe.admin.ch) > Temi > Approvvigionamento elettrico > Energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili > Rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica > Documenti utili > Direttive

### 3. Ordinanza del 4 aprile 2007<sup>21</sup> sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane

#### Appendice cifra 7.13

Cifra		Tassa
7.13	Il trattamento di domande relative alle agevolazioni fiscali per carburanti biogeni secondo la legislazione sull'imposizione degli oli minerali:	
	a. domande concernenti carburanti secondo l'articolo 12b capoverso 2 dell'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali:	
	– domande per carburanti fabbricati esclusivamente a partire da materie prime che figurano nella lista positiva della Direzione generale delle dogane <sup>22</sup>	fr. 100.–
	– altre domande	fr. 300.–
	b. domande concernenti altri carburanti	fr. 1000.–

<sup>21</sup> RS 631.035

<sup>22</sup> La lista positiva della Direzione generale delle dogane può essere scaricata gratuitamente dal sito dell'AFD: [www.ezv.admin.ch](http://www.ezv.admin.ch) > Informazioni per ditte / Imposte e tributi / Importazione in Svizzera oppure Territorio svizzero > Imposta sugli oli minerali > Carburanti provenienti da materie prime rinnovabili > Prova delle esigenze ecologiche e sociali minime.